



La
Corte dei Conti

N. 5/CONTR/12

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte, Luigi GIAMPAOLINO
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione

Vittorio ZAMBRANO, Mario G.C. SANCETTA, Giorgio CLEMENTE, Maurizio MELONI, Nicola MASTROPASQUA, Pietro DE FRANCISCIS, Luigi MAZZILLO, Rita ARRIGONI, Mario FALCUCCI;

Consiglieri

Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI, Francesco PETRONIO, Giovanni COPPOLA, Mario NISPI LANDI, massimo ROMANO, Vincenzo PALOMBA, Cinzia BARISANO, Luigi PACIFICO, Natale A.M. D'AMICO, Ugo MARCHETTI, Andrea BALDANZA, Francesco TARGIA;

Primo Referendario

Alessandra SANGUIGNI.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, poi modificato, dalle stesse Sezioni, con le deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre 2004, n. 1, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione 19 giugno 2008, n. 229, e, in particolare, l'art. 6, comma 2;

visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

vista la deliberazione n. 400/2011/PAR, del 17 novembre 2011 con la quale la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha rimesso alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, la questione proposta dal Presidente della Provincia di Venezia con nota del 2 agosto 2011;

vista l'Ordinanza Presidenziale del 27 dicembre 2011 di deferimento alle Sezioni riunite in sede di controllo della questione prospettata dalla Sezione regionale di controllo nella delibera sopra richiamata;

udito, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2012, il relatore consigliere Francesco Targia.

RITENUTO

Con deliberazione n. 400/2011/PAR del 7 aprile 2011 la Sezione regionale del Veneto ha deferito alle Sezioni riunite in sede di controllo, per il tramite del Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, questione di massima di particolare rilevanza in ordine all'esatta portata applicativa dell'art.6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica».

In particolare, la Sezione remittente, chiamata a pronunciarsi su richiesta del Presidente della Provincia di Venezia su diverse problematiche interpretative emerse in sede di applicazione del disposto degli artt. 5, comma 5, e 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, ritenuta la richiesta ammissibile sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, nel fornire il proprio parere su due dei quesiti posti, ha rimesso, invece, al Presidente della Corte la valutazione di un pronunciamento delle Sezioni Riunite in ordine all'esatta portata applicativa del comma 3, ritenuto sussistente, sullo specifico punto, un possibile contrasto interpretativo in presenza di pronunce di altra Sezione non condivise.

Nello specifico, il quesito all'esame attiene alla possibilità di escludere dall'applicazione dei limiti previsti dall'art. 6, comma 3, del menzionato decreto-legge (riduzione del 10 per cento delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità) il compenso aggiuntivo corrisposto al segretario generale incaricato delle funzioni di direttore generale ai sensi dell'art. 108 del TUEL, in considerazione della ritenuta natura retributiva del compenso in esame, disciplinato dall'art. 44 del CCNL di categoria, e dell'espressa esclusione dall'ambito di applicazione della norma "*del trattamento retributivo di servizio*", con conseguente soggezione dello stesso alle misure di contenimento previste dal successivo art. 9, comma 2 (riduzione del 5 e del 10 per cento

delle retribuzioni del dipendente pubblico in relazione al superamento delle soglie di reddito, rispettivamente, dei 90 e dei 150 mila euro).

La Sezione regionale di controllo del Veneto, con la richiamata deliberazione, in conformità a quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo della Toscana (deliberazione n. 67/2011/PAR) e, di recente, dalla Sezione regionale di controllo della Liguria (deliberazione n.79/2011), ha ritenuto l'indennità in esame non soggetta alle riduzioni previste dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, in quanto rientrante tra le componenti della retribuzione complessiva corrisposta al segretario (pur se non ricompresa dal contratto di comparto tra le voci della retribuzione) ed avente carattere di controprestazione per lo svolgimento di una precipua funzione (direttore generale).

A sostegno ha rilevato, altresì, che la natura retributiva della prestazione economica in esame è stata riconosciuta anche dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale (sentenza n. 2/2009/QM), che lo stesso legislatore si è preoccupato di inserire nell'ultimo periodo del comma in esame la specifica esclusione dall'applicazione dei tagli del "trattamento retributivo di servizio" e che la distinzione netta tra i destinatari delle disposizioni di riduzione della spesa previste dall'art. 6 (titolari di incarichi di qualsiasi natura) e quelli indicati all'art. 9 (titolari di rapporto di pubblico impiego) indurrebbe a ritenere non cumulabili le due tipologie di decurtazioni.

E ciò in diverso avviso rispetto a quanto osservato dalla Sezione regionale di controllo della Lombardia (deliberazioni n. 315/2011/PAR e n. 495/2011/PAR) che, invece, dando particolare rilevanza al riferimento operato dal legislatore, al fine di determinare la latitudine operativa della citata disposizione finanziaria, "ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo", ha ritenuto che il disposto del comma 3, dell'art. 6 del decreto - legge n. 78 del 2010 sia suscettibile di applicazione anche nelle ipotesi in cui l'incarico di direttore generale venga conferito al segretario generale dell'ente locale, atteso anche che solo siffatta interpretazione darebbe effettività al disegno di contenimento dei costi dell'apparato amministrativo perseguito dal legislatore.

In linea con la Sezione Lombardia si pone la Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna (deliberazione n. 215/2011/PAR) che però si è pronunciata su una fattispecie differente (segretario comunale incaricato della segreteria e della direzione generale di un'Unione di comuni).

C O N S I D E R A T O

Queste Sezioni riunite ritengono condivisibili le considerazioni formulate dalla Sezione remittente. Al riguardo, si osserva che con il richiamato decreto-legge n. 78 del 2010 sono state, tra l'altro, introdotte stringenti misure di contenimento di due distinte categorie di trattamenti economici: (i) i compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (art. 6) e (ii) il trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici (art. 9). Due tipologie di tagli che appaiono, come peraltro evidenziato da tutte le Sezioni che si sono pronunciate sull'argomento, tra loro non cumulabili.

In particolare, con riferimento all'art. 6 va chiarito che lo stesso sancisce ai primi due commi il generale principio del carattere onorifico della partecipazione agli organismi collegiali, salvo alcune eccezioni espressamente indicate dallo stesso legislatore, e prevede, poi, al successivo comma 3, che le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010.

Nonostante l'espressione volutamente ampia utilizzata, volta a ricomprendere la remunerazione per l'attività prestata in organi collegiali o in incarichi di qualsiasi tipo, la stessa non può essere tale da ricomprendere, anche in considerazione del ricostruito contesto in cui è inserita, le retribuzioni da lavoro dipendente (che come è detto sono, invece, soggette alle misure di contenimento indicate al successivo art. 9).

Una conferma di ciò si rinviene nell'espressa esclusione dall'applicazione delle riduzioni al "trattamento retributivo di servizio" sancita all'ultimo periodo del comma 3 in esame.

Ciò premesso, con riferimento all'indennità prevista per il segretario comunale che svolge anche le funzioni di direttore generale, si ritiene che la stessa - non essendo altro che il corrispettivo (se pur ampiamente variabile sulla base delle condizioni economiche dell'ente locale) previsto da un'espressa previsione contrattuale per un'ulteriore attività lavorativa - abbia natura retributiva (come, peraltro, affermato dalle Sezioni riunite in

sede giurisdizionale, sentenza n. 2/2009/QM), con la conseguenza che rientra nel trattamento economico complessivo del segretario-direttore generale, in quanto tale sottratto alla riduzione di spesa del 10 per cento e soggetto, invece, ai tagli di cui all'art. 9, comma 2, del decreto - legge in esame.

P. Q. M.

le Sezioni riunite ritengono

che l'indennità prevista per il segretario comunale che svolge anche le funzioni di direttore generale - non essendo altro che il corrispettivo previsto da un'espressa previsione contrattuale per un'ulteriore attività lavorativa - abbia natura retributiva, con la conseguenza che rientra nel trattamento economico complessivo del segretario-direttore generale, in quanto tale sottratto alla riduzione di spesa del 10 per cento prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, e soggetto, invece, ai tagli di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge.

A cura della Segreteria delle Sezioni riunite, copia della presente deliberazione e del relativo allegato sono trasmessi alla Sezione regionale di controllo per il Veneto per le conseguenti comunicazioni all'ente interessato, nonché alla Sezione delle Autonomie, alle Sezioni riunite per la Regione siciliana ed alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

IL RELATORE

Francesco Targia

IL PRESIDENTE

Luigi Giampaolino

Depositato in segreteria il 3 febbraio 2012

IL DIRIGENTE

Patrizio Michetti